

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa
nella seduta n. 105 del 17 luglio 2018

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA

Art. 1 **(Finalità)**

L'articolo descrive i principi e le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 **(Definizione)**

L'articolo specifica le caratteristiche delle manifestazioni di rievocazione storica e ne identifica gli organizzatori destinatari degli interventi del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 **(Calendario regionale e logo)**

Il comma 2 prevede la pubblicazione nel sito istituzionale delle Regione del calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica.

Invarianza: l'intervento non comporta oneri aggiuntivi in quanto verrà realizzato con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa.

Il comma 4 prevede l'utilizzo di un logo che sarà realizzato dalla Regione.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per l'anno 2019 che sarà compresa nei limiti della spesa autorizzata per il finanziamento complessivo della legge con legge di bilancio.

Art. 4
(Contributi finanziari)

L'articolo dispone la concessione dei contributi per il sostegno delle iniziative connesse alle manifestazioni di rievocazione storica e ne individua i destinatari.

Effetti finanziari: per l'anno 2018 la spesa è compresa nel limite massimo autorizzato all'articolo 9, per gli anni successivi nei limiti della spesa autorizzata annualmente con legge di bilancio.

Art. 5
(Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica)

L'articolo istituisce la commissione per le manifestazioni di rievocazione storica e ne indica la composizione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 6
(Compiti della Giunta)

L'articolo definisce i compiti della Giunta regionale ed i contenuti degli atti di sua competenza.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per l'anno 2019 che sarà compresa nei limiti della spesa autorizzata per il finanziamento complessivo della legge con legge di bilancio.

Art. 7
(Somministrazione di alimenti e bevande)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

L'articolo indica la procedura per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per l'anno 2018.

Considerati i tempi amministrativi per la definizione degli atti di programmazione, con questa disposizione si rende utilizzabile l'importo di euro 40.000,0, autorizzato all'articolo 9, entro l'annualità di riferimento.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa per l'anno 2018 rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	missione/programma/capitolo	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	competenza 2020
missione 14 /programma 02 capitolo da istituire	40.000,00	con legge di bilancio	con legge di bilancio	Missione 1/programma 03/capitolo 2010310011	fitto locali	419.751,19	1.987.691,54	1.987.691,54

Art. 10
(Abrogazione)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.